



Roma, 27 gennaio 2017

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III Sezione

RIUNIONE VENERDI' 27 GENNAIO 2017

1. Ricorso F.C. 5 CORIGLIANO FUTSAL INAMMISSIBILE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 750,00 inflitta alla reclamante seguito gara FC5 Corigliano Futsal/Cataforio del 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 23.11.2016)

2. Ricorso S.S.D.AVIS PLEIADE POLICORO

avverso decisioni seguito gara del Campionato Nazionale di Serie A2 di Calcio a 5 Avis Pleiade Policoro/Futsal Bisceglie 1990 del 10.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il procedimento.

3. Ricorso U.S. LEVICO TERME

avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Levico Terme/Ciliverghe Mazzano dell'8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell'11.01.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00.

4. Ricorso S.S.C. D. FRATTESE

avverso le sanzioni:

- ammenda di €2.500,00;

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla sola ammenda di €2.500,00 con diffida.





- obbligo di disputare una gara a porte chiuse, inflitte alla reclamante seguito gara Frattese/Rende del 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

5. Ricorso A.S.D. VIRTUS OTTAVIANO INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- inibizione fino a tutto il 5.3.2017 inflitta al sig. Iervolino Michele, dirigente della reclamante;
- squalifica per 6 gare al calc. Longobardi Carmine;
- ammenda di €250,00 con diffida alla società reclamante;

seguito gara Virtus Ottaviano/Sangiuseppese del 3.12.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 9.12.2016)

6. Ricorso A.S.D. MONTICELLI RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Aloisi Nicola seguito gara Alfonsine Calcio/ASD Monticelli del 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

7. Ricorso U.S.D. LAVAGNESE 1919

avverso la sanzione squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Vittiglio Marco seguito gara Sporting Recco/Lavagnese dell'8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 72 dell'11.1.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.





8. Ricorso A.S.D. OLIMPUS ROMA

avverso decisioni merito gara Olympus Roma/Real Rieti del 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 345 del 16.12.2016)

ACCOLTO e, per l'effetto, **ANNULLA** la decisione di primo grado ripristinando il risultato conseguito sul campo di 6-3.

9. Ricorso A.S.D. ANGELANA C5

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Reitano Gianpaolo seguito gara Angelana/Real Rieti del 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 463 del 19.7.1.2017)

RESPINTO

